

Divieto di commistione tra offerte economiche e tecniche

Il divieto di commistione tra le offerte economiche e tecniche non va inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto

Con sentenza n. 1834 del 6 marzo 2026, il Consiglio di Stato, Sezione V, confermando un orientamento consolidato della giurisprudenza, asserisce che il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica è uno strumento funzionale a garantire l'imparzialità della valutazione e, pertanto **non deve essere interpretato come principio assoluto**, ma richiede una **verifica in concreto** sull'idoneità degli elementi economici esposti o desumibili nell'offerta tecnica ad influenzare, anche solo potenzialmente, il giudizio della Commissione o a consentire la ricostruzione in via anticipata dell'offerta economica complessiva.

I giudici hanno evidenziato che se il bando richiede o permette soluzioni migliorative, la cui tecnicità richiede necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l'indicazione di parametri dei costi o, ancora, comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, ne consegue che necessariamente l'offerta tecnica va a contenere alcuni elementi di rilievo economico. Il che, nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità, non vulnera il principio generale di separatezza delle due offerte.

Diversamente, si dovrebbero ritenere a priori precluse tutte le formulazioni dell'offerta tecnica -e, a maggior ragione, le richieste di formulazioni dell'offerta tecnica a opera della lex specialis - che prendano in considerazione parametri economici.

Il divieto ricorre solo nel caso in cui quel limite sia concretamente superato e dunque dall'offerta tecnica si possa agevolmente desumere l'offerta economica, con conseguente lesione effettiva della separatezza dell'offerta tecnica dall'offerta economica.

Nel caso in esame l'appellante, secondo classificato in una procedura di gara, affermava tra l'altro, la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, assumendo che l'aggiudicataria avesse inserito nell'offerta tecnica un computo metrico estimativo contenente prezzi delle lavorazioni migliorative, così consentendo alla Commissione una anticipata conoscenza di elementi economici.

Nel caso di specie, il computo metrico allegato riguardava esclusivamente le lavorazioni migliorative, estranee all'elenco prezzi posto a base di gara, e non risultava idoneo a rendere conoscibile l'offerta economica nella sua interezza.

Pertanto, non essendo stata dimostrata alcuna concreta lesione della par condicio né alcuna effettiva compromissione dell'imparzialità della valutazione, l'appello è stato respinto.